



# Città di Lecce

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento e dell'autorizzazione all'immissione nel collettore della rete fognaria bianca delle acque bianche delle acque di seconda pioggia in surplus al riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marchio TotalErg sito al viale Rossini - PV NI006751 – Voltura dalla Società Gestioni Europa S.p.A. alla ditta Farenga Sas di Farenga Simone & C.**

*Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia*

*Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono*

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 108/2015 – CDR XIV del 23/09/2015, raccolta generale n. 02042-2015 del 23/09/2015 veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento e dell'autorizzazione all'immissione nel collettore della rete fognaria bianca delle acque bianche delle acque di seconda pioggia in surplus al riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marchio TotalErg sito al viale Rossini - PV NI006751, a favore della Società Gestioni Europa S.p.A. con sede legale a Roma al viale al Viale Delle industrie n. 92 recante P.IVA 05868471003, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Antonio IONADI nato a Siracusa (SR) il 23/11/1972 C.F. NDINTN72S23I754F;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 31020/2016 del 03/03/2016, trasmetteva al Settore Ambiente di questa A.C. l'istanza del sig. Ionadi Antonio, Legale Rappresentante della Società Gestioni Europa S.p.A., avente ad oggetto la voltura della suddetta autorizzazione, in virtù di cessione gratuita dell'uso dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg – PV NI006751 sito a Lecce al viale Rossini, alla ditta Farenga Sas di Farenga Simone & C;
- nella suddetta istanza il sig. Ionadi ha dichiarato che: *"sono rimaste immutate le caratteristiche qualitative quantitative degli scarichi/emissioni; nulla è variato circa l'attività autorizzata, le tecnologie impiegate, quanto dichiarato nella relazione tecnica depositata."*;
- con contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, sottoscritto in data 24/02/2015 e registrato a Lecce al n. 619 serie 3, la società TotalErg S.p.A., con sede legale a Roma al viale dell'industria n. 92, in qualità di titolare dell'impianto in parola, concedeva in uso gratuito, il punto vendita in parola al nuovo gestore, ditta Farenga Sas di Farenga Simone & C. recante P.IVA n. 04711540759, il cui rappresentante è il sig. Simone FARENGA nato a Lecce il 02/10/1986 ed ivi residente alla via Fosse Ardeatine n. 09 C.F. FRNSMN86R02E506N;
- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;

- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”*;

**Tanto premesso e visto:**

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 505 del 31/03/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. 108/2015 – CDR XIV del 23/09/2015;

## IL DIRIGENTE

**Considerato che:**

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R. 26/2013 all'art. 11 (*Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*) prevede che: *“Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale: a. rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/ depurativo; b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali; c. corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.”*;
- con determinazione dirigenziale n. 108/2015 – CDR XIV del 23/09/2015, raccolta generale n. 02042-2015 del 23/09/2015 veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento e dell'autorizzazione all'immissione nel collettore della rete fognaria bianca delle acque bianche delle acque di seconda pioggia in surplus al riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marchio TotalErg sito al viale Rossini - PV NI006751, a favore della Società Gestioni Europa S.p.A. con sede legale a Roma al viale al Viale Delle industrie n. 92 recante P.IVA 05868471003, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Antonio IONADI nato a Siracusa (SR) il 23/11/1972 C.F. NDINTN72S23I754F;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 31020/2016 del 03/03/2016, trasmetteva al Settore Ambiente di questa A.C. l'istanza del sig. Ionadi Antonio, Legale Rappresentante della Società Gestioni Europa S.p.A., avente ad oggetto la voltura della suddetta autorizzazione, in virtù di cessione gratuita dell'uso dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg – PV NI006751 sito a Lecce al viale Rossini, alla ditta Farenga Sas di Farenga Simone & C;

- nella suddetta istanza il sig. Ionadi ha dichiarato che: *"sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi/emissioni; nulla è variato circa l'attività autorizzata, le tecnologie impiegate, quanto dichiarato nella relazione tecnica depositata."*;
- con contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, sottoscritto in data 24/02/2015 e registrato a Lecce al n. 619 serie 3, la società TotalErg S.p.A., con sede legale a Roma al viale dell'industria n. 92, in qualità di titolare dell'impianto in parola, concedeva in uso gratuito, il punto vendita in parola al nuovo gestore, ditta Farenga Sas di Farenga Simone & C. recante P.IVA n. 04711540759, il cui rappresentante è il sig. Simone FARENGA nato a Lecce il 02/10/1986 ed ivi residente alla via Fosse Ardeatine n. 09 C.F. FRNSMN86R02E506N;

**Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società Farenga Sas di Farenga Simone & C. recante P.IVA n. 04711540759, il cui rappresentante (socio accomandatario) è il sig. Simone FARENGA nato a Lecce il 02/10/1986 ed ivi residente alla via Fosse Ardeatine n. 09 C.F. FRNSMN86R02E506N, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo del seguente titolo abilitativo:

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia;

**Verificato:**

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

**DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, a favore della Società **FARENGA SAS DI FARENGA SIMONE & C.** recante P.IVA n. 04711540759, il cui rappresentante (socio accomandatario) è il sig. Simone FARENGA nato a Lecce il 02/10/1986 ed ivi residente alla via Fosse Ardeatine n. 09 C.F. FRNSMN86R02E506N, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
  - art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
  - art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia;
 per l'impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce al viale Rossini e recante PV N1006751;
2. **di sottoporre** il nuovo gestore, Società **FARENGA SAS DI FARENGA SIMONE & C.** il cui rappresentante (socio accomandatario) è il sig. Simone FARENGA, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, come da planimetria allegata, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

  - a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;
  - b) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento, allo sportello SUAP comunale, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e al Settore Ambiente di questa A.C., inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi;
  - c) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
  - d) ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento;
  - e) ad opere di adeguamento realizzate destinare prioritariamente le acque di prima pioggia e seconda pioggia depurate ed accumulate in vasca, all'irrigazione delle aiuole e agli usi domestici consentiti. Scaricare l'eccedenza nella trincea di dispersione;

- f) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- g) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- h) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13, Il Comune di Lecce (SUAP comunale e Settore Ambiente), l'Arpa, la ASL competente, il Settore Ambiente e la Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- i) trasmettere, se non già fatto, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa Ammin. Comunale, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA, le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- j) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

01. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
02. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere acquisendo la necessaria autorizzazione dal servizio gestore;
03. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
04. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
05. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 03. e 04. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
06. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
07. al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
08. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
09. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
10. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
11. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
12. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;

13. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
  14. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
  15. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti l) ed m) precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
  16. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
    - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
    - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
    - c) manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di trattamento dei reflui;
    - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
  17. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
  18. la ditta, come previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e dal D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, entro e non oltre 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà trasmettere al Settore Ambiente del Comune di Lecce per il tramite del SUAP di quest'A.C., e per l'impianto di autolavaggio, la comunicazione avente ad oggetto l'attività ad inquinamento "scarsamente rilevante" di cui all'art.272 comma 1 del su richiamato Decreto Legislativo;
  19. la ditta dovrà trasmettere entro e non oltre 30 giorni dal rilascio del provvedimento di A.U.A., copia dell'autorizzazione dell'Ente Gestore (AQP) per lo scarico nella rete fognaria nera delle acque luride provenienti dai servizi e dall'impianto di autolavaggio;
  20. la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
3. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
  - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
  - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
4. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
5. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
6. **dare atto** che il presente provvedimento sostituisce integralmente la determinazione dirigenziale n. 108/2015 – CDR XIV del 23/09/2015, raccolta generale n. 02042-2015 del 23/09/2015;
7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. Per il caso in questione, trattandosi di voltura di titolo autorizzativo, la data di scadenza rimane fissata al 22.09.2030. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
- a) Al nuovo gestore c/o arch. Luisa Giampetruzzi;
  - b) Alla TotalErg con sede i Roma al viale dell'industria n. 92;
  - c) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
  - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
  - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
  - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
  - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
10. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
12. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E  
SVILUPPO DEL TERRITORIO  
*Arch. Maria Antonietta GRECO*

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE AMBIENTE  
*Arch. Fernando BONOCUORE*

*La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.*







**Comune di Lecce**

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio**

**Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO**

**Raccolta particolare del servizio**

**N° DetDS 00046/2016-CDR XIV del 31/03/2016**

**Raccolta generale della Segreteria Generale**

**N° 00773-2016 del 31/03/2016**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento e dell'autorizzazione all'immissione nel collettore della rete fognaria bianca delle acque bianche delle acque di seconda pioggia in surplus al riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marcio TotalErg sito al viale Rossini - PV NI006751 – Voltura dalla Società Gestioni Europa S.p.A. alla ditta Farenga Sas di Farenga Simone & C.**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2016 al 14/04/2016 .

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 773 , composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li 06 APR. 2016 \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
**IL DIRIGENTE U.T.C.**  
**SETTORE URBANISTICO**  
**arch. M. Antonietta GRECO**

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.